



REGOLAMENTO

della

CAMERA ARBITRALE della NAUTICA del DIPORTO

Articolo 1

Istituzione e sede

Nell'ambito del Centro Culturale Legale Nautico della Lega Navale Italiana, istituito mediante Deliberazione n. 126 del 1.3.2016 del Commissario Straordinario della L.N.I., è costituito un servizio di Camera Arbitrale, denominato Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto, avente sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54.

Articolo 2

Scopi e attività

La Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto, quale organismo altamente specializzato, si pone il fine di organizzare e amministrare i procedimenti di arbitrato rituale e irrituale relativi ai rapporti concernenti il settore marittimo, con particolare riferimento al diporto nautico e alle problematiche insorte nell'ambito demaniale diportistico che possano devolversi alla cognizione arbitrale.

La Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto esercita le seguenti attività:

- Organizzare e amministrare i procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, secondo il proprio Regolamento;
- Assicurare su richiesta di parte il proprio intervento per la risoluzione meramente conciliativa di controversie relative a contratti contenenti o meno idonea clausola arbitrale;
- Procedere su richiesta di parte alla mera individuazione e nomina di arbitri, anche in riferimento a procedimenti non amministrati secondo il proprio Regolamento;
- Designare periti ed esperti su richiesta di parte nell'ambito o al di fuori dei procedimenti arbitrali.

Articolo 3

Arbitrati

La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto o anche, più genericamente, alla Camera Arbitrale del Diporto.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio si riferisce, sono risolte mediante arbitrato rituale.

Si procede ad arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.



Gli arbitri decidono con lodo vincolante tra le parti le controversie che hanno ad oggetto la convenzione arbitrale ivi comprese quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.

La parte che ne abbia interesse può promuovere un arbitrato presso la Camera Arbitrale anche quando non vi sia una convenzione arbitrale, o la stessa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto o anche, più genericamente, alla Camera Arbitrale del Diporto.

Articolo 4

Disciplina del procedimento

Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente Regolamento. Le parti di comune accordo e gli arbitri hanno tuttavia facoltà di disciplinare diversamente il procedimento, purché sia rispettato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento fra le parti.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme inderogabili.

Articolo 5

Norme applicabili al merito della controversia

Gli arbitri decidono il merito della controversia secondo diritto, se le parti non hanno espressamente richiesto un giudizio secondo equità.

Articolo 6

Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede della Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto.

In considerazione delle esigenze della procedura, la Camera Arbitrale può indicare specifiche Sezioni della Lega Navale Italiana ove possano tenersi le udienze o svolgersi le altre attività del procedimento.

Gli arbitri, di comune accordo, possono comunque sempre stabilire che le udienze o le altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso.

Articolo 7

Lingua dell'arbitrato

Se non diversamente stabilito e richiesto, la lingua dell'arbitrato è l'italiano.

Nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Collegio Arbitrale o al conferimento dell'incarico all'Arbitro Unico, le parti possono scegliere di comune accordo la lingua dell'arbitrato.

Gli arbitri possono autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella scelta per l'arbitrato o possono ordinare che i documenti redatti in lingua diversa siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.



Articolo 8

Invio della domanda

La parte che intende promuovere un procedimento arbitrale deve presentare domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto, che deve contenere:

- Le generalità e la residenza delle parti, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ai fini della comunicazione degli atti del procedimento;
- Una sintetica descrizione dei termini della controversia, i quesiti e le richieste con l'indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
- La documentazione che la parte ritenga utile allegare alla domanda;
- La procura conferita al difensore, se nominato;
- La nomina dell'arbitro con le relative generalità e recapiti o la richiesta di nomina dell'arbitro unico;
- Eventuali indicazioni circa le disposizioni applicabili al procedimento;
- L'eventuale richiesta di una decisione di equità, dove non esclusa dalla convenzione arbitrale sottoscritta;
- Eventuali indicazioni sulla lingua dell'arbitrato.

Alla domanda deve essere allegato il compromesso o la clausola compromissoria.

La domanda e l'allegata documentazione devono essere depositati presso la Segreteria della Camera Arbitrale in un numero di copie pari al numero degli arbitri più una copia per ogni controparte e una per la Segreteria.

Articolo 9

Ricezione delle Domande

La Segreteria provvede a trasmettere copia dell'istanza d'arbitrato alla controparte, unitamente all'invito a:

- Designare il proprio arbitro (salvo che sia prevista o accetti la nomina di un arbitro unico);
- Depositare proprie memorie comprensive di eventuali domande riconvenzionali e dell'indicazione del valore economico delle proprie richieste;
- Allegare ogni documentazione che può assumere rilievo ai fini del procedimento.

Le memorie e l'allegata documentazione devono essere depositati presso la Segreteria della Camera Arbitrale in un numero di copie pari al numero degli arbitri più una copia per ogni controparte e una per la Segreteria.

La controparte deve depositare le proprie memorie e la documentazione suddetta entro il termine di quindici giorni correnti dal ricevimento dell'invito. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria a seguito di motivata richiesta. Se la controparte non provvede al deposito entro il predetto termine, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

In tal caso, la Segreteria quantificherà, a carico della parte richiedente, l'ammontare dei compensi di segreteria dovuti.



Articolo 10

Adempimenti di Segreteria

La Segreteria provvede comunicare alle parti la composizione del Collegio Arbitrale o l'indicazione dell'Arbitro Unico, nonché la data, l'ora e il luogo della prima riunione.

La Segreteria provvede a quantificare il deposito delle spese per il procedimento arbitrale, i cui importi dovranno essere versati dalle parti prima della costituzione del Collegio Arbitrale o dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro Unico.

L'entità del deposito è determinata in via provvisoria sulla base della Tabella allegata al presente Regolamento (Allegato A), tenuto conto del valore economico della controversia, sommando alla domanda principale l'eventuale domanda riconvenzionale. Ulteriori depositi integrativi possono essere richiesti dalla Segreteria nel corso della procedura, sempre nei limiti della Tabella allegata.

Tutti i depositi sono richiesti in egual misura alle parti. I depositi dovranno essere versati dalle parti direttamente agli arbitri per gli onorari ad essi spettanti e alla Segreteria della Camera Arbitrale per le somme di propria competenza.

Le spese sostenute e documentate dagli arbitri restano a carico della parte che lo ha nominato o che avrebbe dovuto provvedere alla nomina. Le spese sostenute e documentate dall'arbitro con funzioni di presidente del collegio o dall'arbitro unico vengono ripartite nei modi indicati nel lodo.

Nel caso in cui una delle parti sia inadempiente, il versamento del deposito può essere effettuato dall'altra. Del versamento effettuato se ne darà atto nel lodo arbitrale, imputando tale somma a credito della parte adempiente. Se le parti omettono di fare i versamenti dovuti, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento.

La Camera Arbitrale può dichiarare estinto il procedimento se le parti non provvedono al versamento dei depositi entro tre mesi dal provvedimento di sospensione.

Articolo 11

Nomina degli Arbitri

Gli arbitri vengono nominati secondo le previsioni contenute nella convenzione arbitrale.

Salvo diversa espressa previsione, le controversie devolute alla Camera Arbitrale sono decise da un collegio di tre arbitri.

Qualora la convenzione preveda che la controversia venga attribuita ad un Arbitro Unico, questo viene designato di comune accordo fra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale su richiesta anche di una sola delle parti.

L'Arbitro Unico svolgerà le medesime funzioni e avrà gli stessi poteri attribuiti dal presente Regolamento al Collegio Arbitrale.

Articolo 12

Collegio Arbitrale e Arbitro Unico

Salvo diversa previsione contenuta nella convenzione arbitrale o successiva richiesta delle parti, gli arbitri sono così nominati:



- Ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta nomina il proprio arbitro. Se la parte non vi provvede, l'arbitro viene nominato dalla Camera Arbitrale;
- Il terzo arbitro, con le funzioni di presidente del Collegio Arbitrale, è scelto dagli arbitri designati dalle parti entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito alla nomina formulato da parte della Segreteria o, in mancanza, dalla Camera Arbitrale.

In caso di affidamento del procedimento ad Arbitro Unico, la Segreteria comunica alle parti l'invito a provvedere di comune accordo alla nomina entro il termine di 15 giorni. In assenza di accordo fra le parti l'Arbitro Unico viene nominato dalla Camera Arbitrale.

Articolo 13

Nomine e Albo degli Arbitri

Nei casi in cui la designazione degli arbitri è di competenza della Camera Arbitrale, quest'ultima è tenuta ad individuare i nominativi scegliendo fra i soggetti iscritti nell'Albo degli Arbitri tenuto presso la Camera Arbitrale.

Nello stesso modo sono tenuti a procedere gli arbitri delle parti chiamati alla designazione dell'arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nonché le parti per la scelta dell'Arbitro Unico.

E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di scegliere anche i propri arbitri nell'ambito dell'Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale.

Articolo 14

Incompatibilità degli Arbitri

Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti rispetto alle parti della controversia. Non possono essere nominati arbitri:

- I membri della Camera Arbitrale;
- Coloro che hanno rivestito il ruolo di conciliatore o assunto incarichi professionali nella controversia oggetto di arbitrato.

Gli arbitri sono tenuti a rendere noto qualunque rapporto intercorso o che intercorra con le parti e con loro eventuali difensori, idoneo a pregiudicare la loro indipendenza e imparzialità, nonché qualunque interesse economico diretto e indiretto derivante dalla controversia.

Articolo 15

Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza degli Arbitri

Gli arbitri sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di indipendenza e una dichiarazione di imparzialità, che devono essere rese per iscritto ed allegate al verbale della prima riunione del procedimento.



Articolo 16

Ricusazione degli Arbitri

Ciascuna parte può presentare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri nei casi previsti ex art. 815 C.P.C..

L'istanza di ricusazione deve essere adeguatamente motivata e depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina dell'arbitro o dalla conoscenza della causa di ricusazione.

La Segreteria comunica agli arbitri e alle altre parti l'istanza di ricusazione assegnando loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale.

Articolo 17

Sostituzione degli Arbitri

Si procede alla sostituzione degli arbitri nei modi indicati dagli artt. 11-12-13 del presente Regolamento nei casi di:

- Morte o incapacità dell'arbitro;
- Rinuncia all'incarico;
- Accoglimento dell'istanza di ricusazione.

Quando di loro competenza, le parti devono provvedere alla sostituzione degli arbitri nei termini stabiliti dalla Camera Arbitrale. In caso di inerzia delle parti, la Camera Arbitrale provvede alla sostituzione.

La Segreteria determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività svolta e della causa della sostituzione. Il compenso così determinato è liquidato dalle parti all'arbitro.

La Camera Arbitrale può formalizzare un richiamo nei confronti degli arbitri designati nel caso di loro inerzia, ritardo, o negligenza nello svolgimento dell'incarico.

Se, anche successivamente al formalizzato richiamo, l'arbitro persiste nel non adempiere con diligenza alle proprie funzioni, con provvedimento della Camera Arbitrale questo viene dichiarato decaduto dall'incarico e si darà luogo alla sostituzione dello stesso con le modalità indicate.

Il nuovo Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituitosi può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento già svoltosi.

In tutti i casi di sostituzione, la Segreteria può disporre la sospensione del procedimento arbitrale per un tempo ritenuto congruo.

Articolo 18

Deposito e trasmissione degli atti

Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri.



Gli arbitri devono depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, certificata e non, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

Articolo 19

Costituzione del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale si costituisce entro trenta giorni dalla data in cui la Segreteria ha trasmesso agli arbitri gli atti e i documenti depositati dalle parti. La Segreteria può disporre la proroga di tale termine quando ricorrano giustificati motivi.

Alla prima riunione gli arbitri designati accettano l'incarico e stabiliscono modalità e termini per la prosecuzione del procedimento fissando l'udienza di comparizione delle parti che hanno diritto di farsi assistere o rappresentare dai propri difensori.

Articolo 20

Prima Udienza

Alla prima udienza, il Collegio Arbitrale tenta di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti, del quale, in caso di esito positivo, viene dato atto in apposito verbale sottoscritto fra le parti. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale dispone l'inizio del procedimento arbitrale.

In caso di assenza ingiustificata di una parte regolarmente convocata, il Collegio Arbitrale può legittimamente procedere.

Il Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, laddove riscontri elementi di connessione.

Il Collegio Arbitrale può disporre la separazione di controversie che pendono nel medesimo procedimento.

Articolo 21

Decisioni del Collegio Arbitrale

Salvo quanto previsto per la deliberazione del lodo arbitrale il Collegio Arbitrale decide con ordinanza. Per l'emissione delle ordinanze non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze vengono redatte per iscritto e sottoscritte anche soltanto dal Presidente del Collegio Arbitrale.

Articolo 22

Udienze

Le udienze sono fissate di volta in volta dal Collegio Arbitrale, di concerto con la Segreteria. Le parti possono comparire alle udienze personalmente oppure con l'assistenza dei difensori, muniti di apposita procura.

Di ogni udienza viene redatto apposito verbale.



Articolo 23

Istruzione Probatoria

Il Collegio Arbitrale istruisce la causa e dispone l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

Il Collegio Arbitrale ha facoltà di nominare, su istanza e accordo delle parti o d'ufficio, i consulenti tecnici. Le parti possono tuttavia designare anche propri consulenti di parte, in affiancamento al consulente tecnico designato.

I consulenti tecnici hanno il dovere di imparzialità e indipendenza rispetto alle parti ed all'oggetto della controversia e possono essere ricusati nelle modalità previste per la ricusazione degli arbitri.

I consulenti tecnici, anche di parte, da nominarsi nel procedimento arbitrale dovranno essere individuati nell'ambito dell'Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso la Camera Arbitrale.

Articolo 24

Intervenuta Transazione e Rinuncia agli Atti

Le parti possono sempre rinunciare al procedimento arbitrale.

In caso di intervenuta transazione o di altri motivi determinanti la cessazione della materia del contendere, le parti o i loro difensori trasmettono alla Segreteria la rinuncia agli atti.

A seguito del deposito della rinuncia agli atti, il Collegio Arbitrale è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Articolo 25

Forma del Lodo Arbitrale

Il lodo è deliberato da tutti i membri del Collegio Arbitrale a maggioranza dei voti e viene redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti e uno per la Segreteria.

Nel lodo viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto dell'arbitro che non sottoscrive.

Gli arbitri possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi indicando la data di apposizione della firma.

Il lodo deliberato ha efficacia vincolante fra le parti a partire dalla data della sottoscrizione collegiale o dell'ultima sottoscrizione.

Articolo 26

Contenuto del Lodo

Il lodo deve contenere i requisiti previsti nell'art.823 C.P.C., ovvero:

- L'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- L'indicazione della sede dell'arbitrato;
- L'indicazione della convenzione arbitrale e delle conclusioni delle parti;
- L'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;



- Il dispositivo;
- La sottoscrizione degli arbitri e la relativa data.

Il lodo contiene la determinazione dell'onorario degli arbitri, dei consulenti tecnici, delle spese della Camera Arbitrale e la relativa ripartizione fra le parti.

Il lodo può anche indicare la ripartizione di eventuali spese di difesa sostenute dalle parti.

Nel lodo viene indicato se una delle parti ha provveduto a versare anche le somme di competenza dell'altra, imputando tali importi a credito della parte adempiente.

Articolo 27

Termini per il deposito del lodo

Il Collegio Arbitrale deve pronunciare e depositare il lodo presso la Segreteria entro 180 giorni dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale.

Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato nelle ipotesi e nei termini previsti dall'art. 820 C.P.C. o a seguito di congiunta richiesta scritta delle parti.

Il lodo viene depositato presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti e uno per la Segreteria. La Segreteria provvede, entro dieci giorni, a trasmettere gli originali a ciascuna delle parti mediante raccomandata.

Il lodo può essere sospeso dalla Segreteria nei casi previsti dal Regolamento e quando ricorrano giustificati motivi.

Articolo 28

Lodo parziale e lodo non definitivo

Il Collegio Arbitrale può deliberare lodi anche parziali e non definitivi che non incidono sul termine previsto per il deposito del lodo definitivo, salvo che le parti non richiedano una proroga.

Il lodo non definitivo non contiene la pronuncia sulla liquidazione delle spese del procedimento e dei compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici.

Articolo 29

Correzione del Lodo

Le parti possono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale istanza di correzione del lodo, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione, decide il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico, sentite le parti.

In caso di accoglimento dell'istanza, il provvedimento arbitrale è da considerarsi parte integrante del lodo.

Il procedimento che decide sull'istanza di correzione non determina ulteriori oneri a carico delle parti, salvo che sia diversamente stabilito dalla Camera Arbitrale.



Articolo 30

Costi del procedimento

Il valore della controversia, ai fini della determinazione dei costi, è costituito dal valore delle domande presentate, in base alla Tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento.

In caso di conclusione anticipata del procedimento arbitrale, possono essere determinati costi del procedimento inferiori a quelli stabiliti nella Tabella delle tariffe allegata.

In casi straordinari di minore o maggiore complessità del procedimento, possono altresì essere determinati costi inferiori o superiori di quelli stabiliti nella Tabella delle tariffe allegata.

Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati anche tenendo conto delle tariffe professionali e di ogni altra rilevante circostanza.

Articolo 31

Documentazione di parte

La Camera Arbitrale provvede, su richiesta di parte, alla restituzione della documentazione depositata.

Articolo 32

Sospensione dei termini

In applicazione analogica dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 come modificato dall'art. 16 del D.L. 132/2014 (convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162), tutti i termini dei procedimenti arbitrali sono sospesi da 1 al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 33

Rinvio alle norme

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al Libro IV - Titolo VIII del codice di procedura civile.